



Il Tribunale di Imperia
Sezione Civile-Ufficio Fallimentare

riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati:

- dott. ssa **Silvana Oronzo** Presidente
- dott. **Andrea Canciani** Giudice.
- **dott.ssa Maria Teresa De Sanctis** Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di concordato preventivo n. **2/2017 Reg.Conc.** promosso da **Pegliasco Iride**, quale imprenditore individuale esercente l'attività florovivaistica, con sede in Ventimiglia (IM) Via della Resistenza 22, (P.I.: 00968340083) elett. dom. presso lo studio dell'avv. Mariacarla Giorgetti con studio in Milano, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Enrico Nan del Foro di Savona come da delega in atti,

premesso che in data 11 agosto 2017 Pegliasco ha depositato domanda di ammissione con riserva alla procedura di concordato preventivo, depositando la documentazione richiesta dall'art. 161 comma 6 L.F. e chiedendo il termine massimo di legge per il deposito della proposta, del piano e la documentazione di cui all'articolo suddetto; che in data 4 ottobre 2017 il Tribunale concedeva termine fino al 29.12.2017 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione, riservandosi peraltro di valutare nel prosieguo la rispondenza soggettiva dell'impresa al requisito di cui all'art. 1 LF, una volta acquisiti maggiori dati sulle caratteristiche dell'attività espletata;

che in data 22.12.2017 l'istante chiedeva proroga del termine nella misura massima di legge segnalando le difficoltà di far accertare da un perito i terreni di proprietà dell'azienda e delle piante sugli stessi coltivati; che in data 23.02.2018 veniva concessa la proroga ma l'istante chiedeva la rimessione in termini stante la comunicazione della provvedimento allo scadere del termine stesso;

rilevato che la questione sollevata appare irrilevante poiché se non è ammissibile una rimessione in termini atteso che il termine massimo trascorso era comunque l'unico



fruibile dall'impresa ricorrente, appare altresì provata, dalla documentazione successivamente allegata alle relazioni periodiche e da quant'altro in atti, la natura di impresa agricola dell'attività florovivaistica esercitata da Iride Pegliasco, con conseguente inammissibilità del ricorso alla procedura di concordato preventivo;

considerato, in ordine a quanto precede, quanto segue:

L'art. 2135 cc stabilisce che è imprenditore agricolo chi esercita, fra l'altro, la coltivazione del fondo e tale attività è connotata dalla cura e sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, svolta mediante l'utilizzo del fondo. Tale definizione implica che non è più necessario che sussista sfruttamento diretto del fondo, nel senso che il terreno è divenuto un elemento strumentale dell'organizzazione aziendale, poiché il dato rilevante è la cura del ciclo biologico che deve avere pur sempre un collegamento con la terra ma nel senso sopraindicato. In tale ottica deve aversi riguardo alle caratteristiche dell'impresa in esame: la perizia dell'agronomo sott. Rosato in atti, evidenzia che l'azienda agricola ha notevoli dimensioni –mq.27.059, di cui mq. 19.985 coltivati-, che sui terreni di proprietà di Pegliasco sono coltivate piante destinate al commercio (Cycas, Chamaerops ed altre varietà), in coltura protetta per una parte minore –mq.3.000- mentre la maggior parte è svolta in ombra e pien'aria; che l'attività di coltivazione si sostanzia nella semina delle piante in vasi che sono poi disposti o in pien'aria o in coltivazione diretta su teli pacciamanti e successiva cura fino al raggiungimento delle varie pezzature commerciali; che vi sono poi altre specie coltivate previo loro acquisto quali piantine piccole ma certamente la coltivazione diretta delle due specie suddette concerne la maggior estensione (sono state periziate 11.250 Cycas);

appare quindi evidente come l'attività concretamente posta in essere sia la coltivazione diretta di piante, con varie metodologie, sfruttando le notevoli dimensioni del terreno a disposizione, mediante la cura dell'intero ciclo biologico, visto che le piante sono trattate dall'impresa per tutto il loro ciclo di vita (dalla semina fino alla maturazione prevista per la commercializzazione);

ritenuto che quanto precede dimostri che l'attività di vendita non sia altro che il necessario sviluppo della natura economica dell'impresa agricola,

ritenuto che ulteriori fattori, quali le dimensioni dell'impresa sotto il profilo ad es dell'indebitamento o l'esercizio di altre iniziative –noleggio macchine agricole o disegno di giardini, definite non centrali negli stesi atti di parte- non snaturino quella che è la principale attività economica svolta;



considerato conseguentemente che, attesa la natura agricola dell'impresa, la ricorrente non possa far ricorso alla procedura di concordato preventivo ma semmai a quelle alternative di risoluzione della crisi;

ritenuto quindi che non sia rilevante la richiesta di rimessione in termini;

visto l'art. 1 L.F.,

PQM

dichiara non luogo a procedere sull'istanza di rimessione in termini,

dichiara improcedibile il ricorso al concordato preventivo non sussistendo il requisito di impresa esercente attività commerciale in capo alla ricorrente,

revoca la nomina del Commissario Giudiziale,

manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge.

Imperia, così deciso il 23 marzo 2018.

Il Presidente

Dott.ssa Silvana Oronzo

